Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 190 del 14 agosto 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamentopostale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE
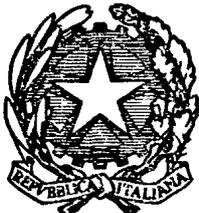
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 agosto 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 137

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo successivo concernente il personale delle accademie e dei conservatori di musica, concordato — in attuazione dell'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della «scuola» sottoscritto in data 4 agosto 1995 — il 19 aprile 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/SCUOLA e UNAMS.

Accordo successivo concernente il personale delle accademie e dei conservatori di musica, sottoscritto — in attuazione dell'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della «scuola» sottoscritto in data 4 agosto 1995 — il 1° agosto 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL, CONFSAL, UNIONQUADRI e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/SCUOLA, SNALS/CONFSAL e UNAMS.

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente della scuola, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997, concordato il 1° luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL, CONFSAL, CONFEDIR, UNIONQUADRI e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/SCUOLA, SNALS/CONFSAL e UNAMS.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalla scuola, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 1° agosto 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL, CONFSAL, UNIONQUADRI e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/SCUOLA, SNALS/CONFSAL e UNAMS.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo successivo concernente il personale delle accademie e dei conservatori di musica, concordato — in attuazione dell'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della «scuola» sottoscritto in data 4 agosto 1995 — il 19 aprile 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/SCUOLA e UNAMS.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 9, con il quale è stata determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti «Ministeri», «Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ...», «scuola» e «Università»;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994), con il quale si è provveduto alla «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della «scuola», di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593»;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della «scuola», sottoscritto il 4 agosto 1995, a seguito del provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione del 21 luglio 1995, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1995, registro n. 96 Atti di Governo, foglio n. 1, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 207 del 5 settembre 1995;

Vista la lettera prot. n. 2756 del 24 aprile 1996 (pervenuta in data 26 aprile 1996), con la quale l'ARAN — in attuazione degli artt. 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il «Testo concordato» il 19 aprile 1996 sucessivo al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della «scuola» sottoscritto il 4 agosto 1995, unitamente ad una relazione in merito all'articolato;

Visto il testo dell'accordo successivo concernente il personale delle accademie e dei conservatori di musica, concordato — in attuazione dell'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della «scuola» sottoscritto in data 4 agosto 1995 — il 19 aprile 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/Scuola e UNAMS;

Visto l'art. 79 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della «scuola» sottoscritto in data 4 agosto 1995, che prevede: «Con successivo accordo da stipularsi tra le parti entro il 30 novembre 1995, saranno definiti gli istituti e le modalità applicative rinviate a tale sede dalle norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro. L'accordo di cui al presente articolo non potrà comportare oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro»;

Considerato che il testo concordato in data 19 aprile 1996 dell'accordo successivo in questione contiene una disciplina integrativa del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della «scuola» sottoscritto in data 4 agosto 1995 e che non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli già previsti nel citato contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 4 agosto 1995, così come precisato nella predetta lettera dell'ARAN n. 2756 del 24 aprile 1996;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia un senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 1996, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato in precedenza citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Giovanni Motzo, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del testo dell'accordo successivo concernente il personale delle accademie e dei conservatori di musica, concordato — in attuazione dell'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della «scuola» sottoscritto in data 4 agosto 1995 — il 19 aprile 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/Scuola e UNAMS.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 10 maggio 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
MOTZO

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1996
Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 7

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti del provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione del testo concordato del contratto collettivo nazionale di lavoro per il biennio 1996-1997 — parte economica —, il giorno 1° agosto 1996, alle ore 9,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), rappresentata da un componente del comitato direttivo secondo quanto stabilito dalla delibera del 17 luglio 1996 del comitato medesimo ai fini della delega alla sottoscrizione dei contratti in corso di perfezionamento nel periodo dal 29 luglio al 15 settembre 1996:

prof. Giancandido De Martin,

ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria:

CGIL, CISL, CISAL, UIL, CISNAL, CONFSAL, UNIONQUADRI(*) e USPPI(*);

CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/Scuola, SNALS/CONFSAL e UNAMS(*).

Al termine dei lavori le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il biennio 1996-97 — parte economica — relativo al comparto del personale della scuola.

Nel procedere alla sottoscrizione le parti hanno preso atto che, nel testo concordato il 1° luglio 1996, la colonna delle posizioni stipendiali su base annua relativa ai direttori amministrativi, riportata nella tabella *B*, non corrispondeva, per mero errore di calcolo, alle cifre risultanti dalla somma del precedente stipendio annuo lordo con gli incrementi mensili lordi, previsti dalla tabella *A*, riportati su base annua. Pertanto, le parti, tenendo conto dell'irrilevanza dell'errore ai fini del calcolo dei benefici contrattuali, esattamente definiti dalla predetta tabella *A*, hanno convenuto di correggere in tal senso la tabella *B*, prima di sottoscriverla definitivamente.

Le confederazioni e le organizzazioni sindacali, le cui sigle sono contrassegnate da un asterisco, sono state ammesse alle trattative con riserva, a seguito delle specifiche ordinanze del TAR del Lazio, in attesa delle decisioni di merito.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - COMPARTO SCUOLA PARTE ECONOMICA - BIENNIO 1996-1997, SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 1996

Art. 1.

Durata e decorrenza del contratto biennale - Incrementi stipendiali

1. Il presente contratto biennale, relativo al comparto del personale della scuola, concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997.

2. Le posizioni stipendiali, come individuate dalla tabella *B* allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 4 agosto 1995, sono incrementate degli importi mensili lordi, indicati nell'allegata tabella *A*, alle scadenze ivi previste.

Art. 2.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi, risultanti dagli incrementi di cui all'art. 1, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per le attività aggiuntive, sul trattamento ordinario di pensione, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 62, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.

2. I conseguenti benefici economici sono integralmente corrisposti, alle scadenze previste dalla allegata tabella *A* e nei corrispondenti importi, al personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel biennio 1996-97, cui si riferisce la vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si tiene conto soltanto dei benefici maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 3.

Personale delle accademie e dei conservatori di musica

1. L'indennità per l'esercizio di funzioni superiori, di cui all'art. 69, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro, è determinata, per il personale docente preposto alla direzione delle accademie e dei conservatori di musica, nella stessa misura prevista per i presidi incaricati.

2. All'inquadramento dei direttori amministrativi delle predette istituzioni si provvede secondo il criterio del trattamento più favorevole risultante dall'applicazione del comma 2 o, in alternativa, del comma 8 dell'art. 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Ai sensi dell'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i direttori amministrativi conservano titolo a percepire l'indennità di amministrazione già loro spettante con carattere di generalità e continuità; essa è loro erogata, nell'importo in godimento al 1° gennaio 1996, come assegno *ad personam*, riassorbibile nell'indennità di amministrazione, di cui all'art. 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 4.

Distacchi, aspettative e permessi sindacali

1. Le parti, presa conoscenza dell'art. 2 del decreto-legge n. 254 del 10 maggio 1996, come convertito dalla legge n. 365/1996, si impegnano ad incontrarsi, entro il 30 settembre 1996, per l'esame della specifica materia in vista della relativa disciplina contrattuale.

TABELLA *A*

Dal 1° gennaio 1996

ANNI	Collaboratore scolastico	Guardarobieri aiuto cuochi	Assistenti amministrativi equiparati	Responsabili amministrativi	Sc materna elem equip	Dipl secon sup equip. (1)	Sc media equiparati	Sec II gr equiparati (2)	Dir amm vi cons e accad	Conservatori equiparati	Direttivi equiparati
da 0 a 2	43.000	46.000	48.000	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000	63.000	73.000	83.000
da 3 a 8	44.000	47.000	49.000	57.000	57.000	57.000	61.000	63.000	65.000	75.000	86.000
da 9 a 14	47.000	50.000	53.000	61.000	61.000	61.000	67.000	69.000	71.000	83.000	94.000
da 15 a 20	50.000	53.000	57.000	67.000	67.000	67.000	73.000	75.000	78.000	91.000	102.000
da 21 a 27	52.000	56.000	60.000	72.000	72.000	74.000	79.000	84.000	85.000	97.000	111.000
da 28 a 34	55.000	58.000	63.000	77.000	77.000	79.000	85.000	89.000	92.000	103.000	121.000
da 35	56.000	59.000	65.000	81.000	81.000	83.000	89.000	94.000	99.000	109.000	130.000

Dal 1° novembre 1996

ANNI	Collaboratore scolastico	Guardarobieri aiuto cuochi	Assistenti amministrativi equiparati	Responsabili amministrativi	Sc materna elem. equip.	Dipl secon. sup equip. (1)	Sc. media equiparati	Sec. II gr. equiparati (2)	Dir amm vi cons e accad.	Conservatori equiparati	Direttivi equiparati
da 0 a 2	60.000	61.000	67.000	77.000	77.000	77.000	84.000	84.000	89.000	102.000	117.000
da 3 a 8	61.000	62.000	69.000	79.000	79.000	79.000	86.000	88.000	91.000	106.000	121.000
da 9 a 14	66.000	66.000	74.000	86.000	86.000	86.000	94.000	96.000	99.000	117.000	132.000
da 15 a 20	70.000	71.000	79.000	93.000	93.000	93.000	102.000	105.000	109.000	128.000	143.000
da 21 a 27	73.000	75.000	85.000	100.000	100.000	104.000	111.000	117.000	119.000	136.000	155.000
da 28 a 34	76.000	78.000	88.000	108.000	108.000	111.000	120.000	125.000	129.000	145.000	170.000
da 35	78.000	80.000	91.000	113.000	113.000	117.000	125.000	131.000	139.000	153.000	181.000

Dal 1° luglio 1997

ANNI	Collaboratore scolastico	Guardarobieri aiuto cuochi	Assistenti amministrativi equiparati	Responsabili amministrativi	Sc. materna elem equip	Dipl secon sup equip (1)	Sc media equiparati	Sec. II gr. equiparati (2)	Dir amm vi cons e accad	Conservatori equiparati	Direttivi equiparati
da 0 a 2	53.000	57.000	60.000	68.000	68.000	68.000	74.000	74.000	78.000	90.000	103.000
da 3 a 8	54.000	58.000	61.000	70.000	70.000	70.000	76.000	78.000	81.000	94.000	107.000
da 9 a 14	58.000	62.000	66.000	76.000	76.000	76.000	83.000	85.000	88.000	103.000	117.000
da 15 a 20	62.000	65.000	70.000	82.000	82.000	82.000	91.000	93.000	96.000	113.000	127.000
da 21 a 27	65.000	69.000	75.000	89.000	89.000	92.000	98.000	104.000	105.000	120.000	137.000
da 28 a 34	68.000	72.000	78.000	95.000	95.000	98.000	105.000	111.000	114.000	128.000	151.000
da 35	69 000	74.000	81.000	100.000	100.000	103.000	111.000	116.000	123.000	136.000	161.000

(1) Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.
(2) Anche assistenti delle Accademie di belle arti.

TABELLA *B*

POSIZIONI STIPENDIALI

Dal 1° luglio 1997

ANNI	Collaboratore scolastico	Guardarobieri aiuto cuochi	Assistenti amministrativi equiparati	Responsabili amministrativi	Sc materna elem equip.	Dipl secon sup equip (1)	Sc media equiparati	Sec II gr equiparati (2)	Dir. amm vi cons. e accad	Conservatori equiparati	Direttivi equiparati
da 0 a 2	10.496.000	11.063.000	13.049.000	16.498.000	16.498.000	16.498.000	18.821.000	18.821.000	20.463.000	25.384.000	30.695.000
da 3 a 8	10.914.000	11.481.000	13.605.000	17.269.000	17.269.000	17.269.000	19.683.000	20.581.000	21.426.000	26.776.000	32.137.000
da 9 a 14	12.508 000	13.063.000	15.643.000	19.673.000	19.673.000	19.673.000	22.504.000	23.428.000	24.441.000	30.928.000	36.390.000
da 15 a 20	14.001.000	14.556.000	17.555.000	22.471.000	22.471.000	22.471.000	25.745.000	26.922.000	27.968.000	35.092.000	40.643.000
da 21 a 27	15.458.000	16.049.000	19.491.000	25.205.000	25.205.000	26.534.000	28.909.000	31.390.000	31.708.000	38.092.000	44.920.000
da 28 a 34	16.533.000	17.111.000	20.871.000	27.888.000	27.888.000	29.205.000	32.009.000	34.314.000	35.570.000	41.344.000	50.590.000
da 35	17.318.000	17.910.000	21.921.000	29.888.000	29.888.000	31.230.000	34.314.000	36.642.000	39.332.000	44.572.000	54.855.000

(1) Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.
(2) Anche assistenti delle Accademie di belle arti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Preso atto delle disponibilità manifestate, le parti si impegnano a sostenere presso il Governo la necessità che, a completamento delle risorse impegnate nel presente contratto, sia assicurato che, a decorrere dal 1° gennaio 1997, una quota adeguata delle risorse finanziarie previste dalla Tabella *A* allegata alla legge n. 550/1995, concernente il Ministero della pubblica istruzione, venga utilizzata per la realizzazione di programmi correlati agli incrementi qualitativi e quantitativi dell'offerta formativa.

Le parti convengono che le risorse in tal modo individuate e determinate dovranno essere utilizzate per retribuire l'impegno professionale degli operatori del comparto in funzione del miglioramento della qualità del servizio, secondo criteri e modalità da definire con accordo in sede di contrattazione decentrata nazionale.

DICHIARAZIONE CGIL, CISL, UIL

Le Organizzazioni sindacali ritengono che l'impegno previsto dalla dichiarazione congiunta debba essere perfezionato, attraverso la predisposizione degli strumenti normativi necessari, prima della definitiva sottoscrizione dell'accordo, successiva alla notifica da parte della Corte dei conti.

Entro tale scadenza deve trovare soluzione il problema relativo all'inquadramento dei capi di istituto, attraverso la ratifica da parte del Governo dell'interpretazione autentica dell'art. 66, comma 4, del contratto nazionale del lavoro del comparto della scuola.

Il giudizio complessivo sull'accordo, e i comportamenti conseguenti, saranno pertanto correlati alla verifica degli impegni sottoscritti, con particolare riferimento a quelli sopra indicati.

CGIL - CISL - UIL - CGIL/Scuola - SINASCEL/CISL - SISM/CISL - UIL/Scuola

DICHIARAZIONE SNALS/CONFSAL

Lo SNALS/CONFSAL dichiara che la firma apposta sul presente contratto nazionale del lavoro - comparto scuola - parte economica - biennio 1996-97 è da intendersi quale presa d'atto dell'erogazione delle corresponsioni previste dalla legge finanziaria, peraltro, insufficienti rispetto alle esigenze di reintegrazione del valore reale dei salari e di remunerazione della professionalità degli operatori scolastici.

Lo SNALS/CONFSAL, in considerazione della sentenza n. 1172/1996 e dell'ordinanza n.1171/1996 del TAR Lazio del 20 marzo 1996 e delle vertenze giudiziarie in corso, si riserva tutte le opportune azioni in ogni sede. Le medesime riserve concernono tutto l'impianto giuridico-normativo definito con il contratto nazionale del lavoro del 4 agosto 1995.

Lo SNALS/CONFSAL, inoltre, ritiene che il disposto di cui all'art. 2 del presente accordo debba trovare puntuale applicazione anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, nonché ai fini pensionistici nei confronti del personale cessato dal servizio nell'arco dell'intero quadriennio 1994-97.

Lo SNALS/CONFSAL, infine, in relazione alla dichiarazione congiunta n. 1, si impegna a sostenere presso il Governo la necessità che si utilizzi anche una quota adeguata delle risorse finanziarie di cui all'art. 1 comma 26, della legge n. 549/1995.

SNALS/CONFSAL - CONFSAL

CONTRIBUTO DELLA DIRPRESIDI

Nota a verbale:

La Confedir relativamente al contratto scuola fa esplicita riserva relativamente ai seguenti aspetti:

1) riconoscimento normativo e retributivo del ruolo dirigenziale dei capi di istituto;

2) immediata difinizione dell'indennità di direzione e delle indennità relative ad attività aggiuntive (esempio direzione di scuole polo e di progetti particolari riguardanti più scuole consorziate);

3) rimozione della penalizzazione nella ricostruzione dell'anzianità di servizio che danneggia particolarmente i capi di istituto;

4) chiara definizione dei criteri e delle modalità di valutazione dei capi d'istituto anche al fine dell'accelerazione di carriera.

96A5241

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalla scuola, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997, concordato il 1° luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL, CONFSAL, CONFEDIR, UNIONQUADRI e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/SCUOLA, SNALS/CONFSAL e UNAMS.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Vista le direttive del 7 febbraio 1996 impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996, ed in particolare l'art. 2, commi da 9 a 13, con il quale è stata determinata in lire 1.706,53 miliardi, in lire 3.921,35 miliardi ed in lire 4.741,18 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale del settore Stato, al netto degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione, come precisato nella citata direttiva del 7 febbraio 1996;

Vista la lettera prot. n. 4447 del 3 luglio 1996 (pervenuta il 4 luglio 1996), con la quale l'ARAN — in attuazione degli artt. 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalla scuola, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997, concordato il 1° luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL, CONFSAL, CONFEDIR, UNIONQUADRI e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/Scuola, SNALS/CONFSAL e UNAMS.

Visto il «testo concordato» in precedenza indicato;

visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che il predetto testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalla scuola, concordato il 1° luglio 1996, non risulta, in generale, in contrasto con la citata direttiva del 7 febbraio 1996, impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 luglio 1996, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato, tra l'ARAN e le confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalla scuola, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997, concordato il 1° luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL, CONFSAL, CONFEDIR, UNIONQUADRI e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/Scuola, SNALS/CONFSAL e UNAMS.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 12 luglio 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1996
Atti di Governo, registro n. 102, foglio n 8

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti del provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione del testo concordato del contratto collettivo nazionale di lavoro per il biennio 1996-1997 — parte economica —, il giorno 1° agosto 1996, alle ore 9,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), rappresentata da un componente del comitato direttivo secondo quanto stabilito dalla delibera del 17 luglio 1996 del comitato medesimo ai fini della delega alla sottoscrizione dei contratti in corso di perfezionamento nel periodo dal 29 luglio al 15 settembre 1996:

prof. Giancandido De Martin,

ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria:

CGIL, CISL, CISAL, UIL, CISNAL, CONFSAL, UNIONQUADRI (*) e USPPI (*);

CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/Scuola, SNALS/CONFSAL e UNAMS (*).

Al termine dei lavori le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il biennio 1996-97 — parte economica — relativo al comparto del personale della scuola.

Nel procedere alla sottoscrizione le parti hanno preso atto che, nel testo concordato il 1° luglio 1996, la colonna delle posizioni stipendiali su base annua relativa ai direttori amministrativi, riportata nella tabella *B*, non corrispondeva, per mero errore di calcolo, alle cifre risultanti dalla somma del precedente stipendio annuo lordo con gli incrementi mensili lordi, previsti dalla tabella *A*, riportati su base annua. Pertanto, le parti, tenendo conto dell'irrilevanza dell'errore ai fini del calcolo dei benefici contrattuali, esattamente definiti dalla predetta tabella *A*, hanno convenuto di correggere in tal senso la tabella *B*, prima di sottoscriverla definitivamente.

Le confederazioni e le organizzazioni sindacali, le cui sigle sono contrassegnate da un asterisco, sono state ammesse alle trattative con riserva, a seguito delle specifiche ordinanze del TAR del Lazio, in attesa delle decisioni di merito.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - COMPARTO SCUOLA PARTE ECONOMICA - BIENNIO 1996-1997, SOTTOSCRITTO IL 1° AGOSTO 1996

Art. 1.

Durata e decorrenza del contratto biennale - Incrementi stipendiali

1. Il presente contratto biennale, relativo al comparto del personale della scuola, concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997.

2. Le posizioni stipendiali, come individuate dalla tabella *B* allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 4 agosto 1995, sono incrementate degli importi mensili lordi, indicati nell'allegata tabella *A*, alle scadenze ivi previste.

Art. 2.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi, risultanti dagli incrementi di cui all'art. 1, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per le attività aggiuntive, sul trattamento ordinario di pensione, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 62, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.

2. I conseguenti benefici economici sono integralmente corrisposti, alle scadenze previste dalla allegata tabella *A* e nei corrispondenti importi, al personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel biennio 1996-97, cui si riferisce la vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si tiene conto soltanto dei benefici maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 3.

Personale delle accademie e dei conservatori di musica

1. L'indennità per l'esercizio di funzioni superiori, di cui all'art. 69, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro, è determinata, per il personale docente preposto alla direzione delle accademie e dei conservatori di musica, nella stessa misura prevista per i presidi incaricati.

2. All'inquadramento dei direttori amministrativi delle predette istituzioni si provvede secondo il criterio del trattamento più favorevole risultante dall'applicazione del comma 2 o, in alternativa, del comma 8 dell'art. 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Ai sensi dell'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i direttori amministrativi conservano titolo a percepire l'indennità di amministrazione già loro spettante con carattere di generalità e continuità; essa è loro erogata, nell'importo in godimento al 1° gennaio 1996, come assegno *ad personam*, riassorbibile nell'indennità di amministrazione, di cui all'art. 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 4.

Distacchi, aspettative e permessi sindacali

1. Le parti, presa conoscenza dell'art. 2 del decreto-legge n. 254 del 10 maggio 1996, come convertito dalla legge n. 365/1996, si impegnano ad incontrarsi, entro il 30 settembre 1996, per l'esame della specifica materia in vista della relativa disciplina contrattuale.

TABELLA *A*

Dal 1° gennaio 1996

ANNI	Collaboratore scolastico	Guardarobieri aiuto cuochi	Assistenti amministrativi equiparati	Responsabili amministrativi	Sc materna elem equip.	Dipl secon sup equip (1)	Sc media equiparati	Sec II gr equiparati (2)	Dir amm vi cons e accad.	Conservatori equiparati	Direttivi equiparati
da 0 a 2	43.000	46.000	48.000	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000	63.000	73.000	83.000
da 3 a 8	44.000	47.000	49.000	57.000	57.000	57.000	61.000	63.000	65.000	75.000	86.000
da 9 a 14	47.000	50.000	53.000	61.000	61.000	61.000	67.000	69.000	71.000	83.000	94.000
da 15 a 20	50.000	53.000	57.000	67.000	67.000	67.000	73.000	75.000	78.000	91.000	102.000
da 21 a 27	52.000	56.000	60.000	72.000	72.000	74.000	79.000	84.000	85.000	97.000	111.000
da 28 a 34	55.000	58.000	63.000	77.000	77.000	79.000	85.000	89.000	92.000	103.000	121.000
da 35	56.000	59.000	65.000	81.000	81.000	83 000	89.000	94.000	99.000	109.000	130.000

Dal 1° novembre 1996

ANNI	Collaboratore scolastico	Guardarobieri aiuto cuochi	Assistenti amministrativi equiparati	Responsabili amministrativi	Sc materna elem. equip.	Dipl secon. sup equip. (1)	Sc media equiparati	Sec. II gr. equiparati (2)	Dir. amm.vi cons. e accad.	Conservatori equiparati	Direttivi equiparati
da 0 a 2	60.000	61.000	67.000	77.000	77.000	77.000	84.000	84.000	89.000	102.000	117.000
da 3 a 8	61.000	62.000	69.000	79.000	79.000	79.000	86.000	88.000	91.000	106.000	121.000
da 9 a 14	66.000	66.000	74.000	86.000	86.000	86.000	94.000	96.000	99.000	117.000	132.000
da 15 a 20	70.000	71.000	79.000	93.000	93.000	93.000	102.000	105.000	109.000	128.000	143.000
da 21 a 27	73.000	75.000	85.000	100.000	100.000	104.000	111.000	117.000	119.000	136.000	155.000
da 28 a 34	76.000	78.000	88.000	108.000	108.000	111.000	120.000	125.000	129.000	145.000	170.000
da 35	78.000	80.000	91.000	113.000	113.000	117.000	125.000	131.000	139.000	153.000	181.000

Dal 1° luglio 1997

ANNI	Collaboratore scolastico	Guardarobieri aiuto cuochi	Assistenti amministrativi equiparati	Responsabili amministrativi	Sc materna elem. equip.	Dipl secon. sup. equip. (1)	Sc. media equiparati	Sec II gr equiparati (2)	Dir amm vi cons. e accad	Conservatori equiparati	Direttivi equiparati
da 0 a 2	53.000	57.000	60.000	68.000	68.000	68.000	74.000	74.000	78.000	90.000	103.000
da 3 a 8	54.000	58.000	61.000	70.000	70.000	70.000	76.000	78.000	81.000	94.000	107.000
da 9 a 14	58.000	62.000	66.000	76.000	76.000	76.000	83.000	85.000	88.000	103.000	117.000
da 15 a 20	62.000	65.000	70.000	82.000	82.000	82.000	91.000	93.000	96.000	113.000	127.000
da 21 a 27	65.000	69.000	75.000	89.000	89.000	92.000	98.000	104.000	105.000	120.000	137.000
da 28 a 34	68.000	72.000	78.000	95.000	95.000	98.000	105.000	111.000	114.000	128.000	151.000
da 35	69.000	74.000	81.000	100.000	100.000	103.000	111.000	116.000	123.000	136.000	161.000

(1) Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.
(2) Anche assistenti delle Accademie di belle arti.

TABELLA *B*

POSIZIONI STIPENDIALI

Dal 1° luglio 1997

ANNI	Collaboratore scolastico	Guardarobieri aiuto cuochi	Assistenti amministrativi equiparati	Responsabili amministrativi	Sc materna elem equip	Dipl secon sup equip (1)	Sc media equiparati	Sec II gr equiparati (2)	Dir. amm vi cons e accad	Conservatori equiparati	Direttivi equiparati
da 0 a 2	10.496 000	11.063.000	13.049.000	16.498.000	16.498.000	16.498.000	18.821.000	18.821.000	20.463.000	25.384.000	30.695.000
da 3 a 8	10.914.000	11.481.000	13.605.000	17.269.000	17.269.000	17.269.000	19.683.000	20.581.000	21.426.000	26.776.000	32.137.000
da 9 a 14	12 508 000	13 063.000	15.643.000	19.673 000	19.673.000	19.673.000	22.504.000	23.428.000	24.441.000	30.928.000	36.390.000
da 15 a 20	14 001 000	14 556 000	17.555 000	22.471 000	22 471 000	22.471 000	25 745.000	26.922.000	27 968.000	35.092.000	40 643.000
da 21 a 27	15 458 000	16 049.000	19.491.000	25 205 000	25.205.000	26.534.000	28.909.000	31.390.000	31.708.000	38.092.000	44.920.000
da 28 a 34	16 533.000	17.111.000	20.871.000	27.888.000	27.888.000	29.205.000	32.009.000	34.314.000	35.570.000	41.344.000	50.590.000
da 35	17 318 000	17.910.000	21.921.000	29.888 000	29.888 000	31.230.000	34.314.000	36.642.000	39.332.000	44.572.000	54.855.000

(1) Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.
(2) Anche assistenti delle Accademie di belle arti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Preso atto delle disponibilità manifestate, le parti si impegnano a sostenere presso il Governo la necessità che, a completamento delle risorse impegnate nel presente contratto, sia assicurato che, a decorrere dal 1° gennaio 1997, una quota adeguata delle risorse finanziarie previste dalla Tabella *A* allegata alla legge n. 550/1995, concernente il Ministero della pubblica istruzione, venga utilizzata per la realizzazione di programmi correlati agli incrementi qualitativi e quantitativi dell'offerta formativa.

Le parti convengono che le risorse in tal modo individuate e determinate dovranno essere utilizzate per retribuire l'impegno professionale degli operatori del comparto in funzione del miglioramento della qualità del servizio, secondo criteri e modalità da definire con accordo in sede di contrattazione decentrata nazionale.

DICHIARAZIONE CGIL, CISL, UIL

Le Organizzazioni sindacali ritengono che l'impegno previsto dalla dichiarazione congiunta debba essere perfezionato, attraverso la predisposizione degli strumenti normativi necessari, prima della definitiva sottoscrizione dell'accordo, successiva alla notifica da parte della Corte dei conti.

Entro tale scadenza deve trovare soluzione il problema relativo all'inquadramento dei capi di istituto, attraverso la ratifica da parte del Governo dell'interpretazione autentica dell'art. 66, comma 4, del contratto nazionale del lavoro del comparto della scuola.

Il giudizio complessivo sull'accordo, e i comportamenti conseguenti, saranno pertanto correlati alla verifica degli impegni sottoscritti, con particolare riferimento a quelli sopra indicati.

CGIL - CISL - UIL - CGIL/Scuola - SINASCEL/CISL - SISM/CISL - UIL/Scuola

DICHIARAZIONE SNALS/CONFSAL

Lo SNALS/CONFSAL dichiara che la firma apposta sul presente contratto nazionale del lavoro - comparto scuola - parte economica - biennio 1996-97 è da intendersi quale presa d'atto dell'erogazione delle corresponsioni previste dalla legge finanziaria, peraltro, insufficienti rispetto alle esigenze di reintegrazione del valore reale dei salari e di remunerazione della professionalità degli operatori scolastici.

Lo SNALS/CONFSAL, in considerazione della sentenza n. 1172/1996 e dell'ordinanza n.1171/1996 del TAR Lazio del 20 marzo 1996 e delle vertenze giudiziarie in corso, si riserva tutte le opportune azioni in ogni sede. Le medesime riserve concernono tutto l'impianto giuridico-normativo definito con il contratto nazionale del lavoro del 4 agosto 1995.

Lo SNALS/CONFSAL, inoltre, ritiene che il disposto di cui all'art. 2 del presente accordo debba trovare puntuale applicazione anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, nonché ai fini pensionistici nei confronti del personale cessato dal servizio nell'arco dell'intero quadriennio 1994-97.

Lo SNALS/CONFSAL, infine, in relazione alla dichiarazione congiunta n. 1, si impegna a sostenere presso il Governo la necessità che si utilizzi anche una quota adeguata delle risorse finanziarie di cui all'art. 1 comma 26, della legge n. 549/1995.

SNALS/CONFSAL - CONFSAL

CONTRIBUTO DELLA DIRPRESIDI

Nota a verbale:

La Confedir relativamente al contratto scuola fa esplicita riserva relativamente ai seguenti aspetti:

1) riconoscimento normativo e retributivo del ruolo dirigenziale dei capi di istituto;

2) immediata difinizione dell'indennità di direzione e delle indennità relative ad attività aggiuntive (esempio direzione di scuole polo e di progetti particolari riguardanti più scuole consorziate);

3) rimozione della penalizzazione nella ricostruzione dell'anzianità di servizio che danneggia particolarmente i capi di istituto;

4) chiara definizione dei criteri e delle modalità di valutazione dei capi d'istituto anche al fine dell'accelerazione di carriera.

96A5242

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651447) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all' Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.500